

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali dei carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (<i>Approvato dalle Commissioni permanenti IV e VII riunite del Senato</i>) (4428)	3	Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	7
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Bordon Willer (PCI)	4, 7	Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850-B)	7
Bruni Giovanni (PRI)	7	Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	8, 9
Buonocore Vincenzo (DC), <i>Relatore</i>	3, 4, 5	Alborghetti Guido (PCI)	8, 9
Ferrari Bruno (DC)	7	Arnaboldi Patrizia (DP)	9
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	3, 4, 5, 7	Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	8, 9
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	7	Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	9
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 6	Stanzani Ghedini Sergio Augusto (FE)	8, 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali dei carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (Approvato dalle Commissioni permanenti IV e VII riunite del Senato) (4428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali dei carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie », approvato dalle Commissioni permanenti IV e VII riunite del Senato nella seduta del 13 dicembre 1989.

Ricordo che nella seduta del 23 maggio scorso, dopo l'intervento del relatore, è stato disposto un rinvio della discussione al fine di poter effettuare utili approfondimenti.

Avverto che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole al provvedimento, mentre la Commissione IV ha espresso, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, nulla osta.

Comunico che, ai termini dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Alla luce degli approfondimenti effettuati e sulla base delle considerazioni svolte precedentemente, che ritengo opportuno non ribadire ulteriormente per ragioni di economia di tempo, mi limito ad auspicare la rapida approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Condivido le osservazioni del relatore. Nel corso della discussione in sede referente era stato sollevato il tema dell'estensione della normativa al nostro esame anche ad altre forze armate.

Il Governo ritiene che sia opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge n. 4428 nel suo testo attuale, ed assume l'impegno a presentare in tempi brevissimi un analogo provvedimento, concernente il riconoscimento della validità dei diplomi di laurea conseguiti presso le accademie navale, aeronautica e della Guardia di finanza.

LUCIANO GUERZONI. Devo esprimere alcune riserve sul disegno di legge in esame, che porta ad una sostanziale equiparazione dei corsi di studi e degli esami sostenuti presso le accademie militari e le

altre scuole indicate nell'articolo 1, comma 1, a quelli seguiti presso le università statali.

Tale equiparazione dà luogo — come emerge dal testo stesso del provvedimento — ad alcune rilevanti incongruenze. Sappiamo bene, infatti, come le accademie e le scuole militari indicate siano estremamente rigorose e selettive per quel che riguarda gli insegnamenti afferenti all'attività militare e come siano, invece, variamente disponibili, in termini di numero di ore e di programmi, per quanto concerne altri corsi ritenuti, propriamente od impropriamente, di minor rilevanza per la formazione degli ufficiali e di coloro che seguono la carriera militare.

Non si può prescindere da tale valutazione, fondata su dati forniti dall'esperienza comune, ribadita anche da chi ha assunto incarichi di insegnamento nelle scuole considerate dal provvedimento.

Rimane, inoltre, una disparità fondamentale nel modo con il quale viene conferito l'incarico ai docenti — si tratta di casi e di prassi molto note — i quali sono nominati o rimossi dall'autorità militare con la più ampia discrezionalità.

Potrei ricordare le vicende occorse ad alcuni docenti ai quali, non essendo più apprezzata la loro attività, è stato comunicato per lettera che la materia da essi insegnata era stata « disattivata ».

La totale discrezionalità nell'attribuzione dell'incarico o delle funzioni di docente crea una disparità che dovrebbe dar luogo ad una equiparazione meno automatica di quella prevista dal disegno di legge in esame, o condurre all'istituzione di cattedre nelle accademie militari, analoghe a quelle esistenti nelle università dello Stato.

Un'ulteriore incongruenza è data dal fatto che i programmi di insegnamento dei corsi di laurea indicati nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, vengono approvati dal ministro della difesa, anche se di concerto con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. È, dunque, evidente che si tratta di programmi mirati ad un processo formativo,

finalizzato appunto alla formazione di ufficiali di carriera. Appare incongruo, in sostanza, che i programmi di insegnamento così definiti siano riconosciuti validi ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea di talune facoltà universitarie come, per esempio, scienze politiche, economia e commercio o giurisprudenza.

Un'altra disparità si determina tra l'autonomia di cui godono i docenti delle università statali nella definizione dei propri programmi di insegnamento e nella scelta dei testi da adottare, e la pressoché totale assenza di autonomia di coloro che insegnano nelle scuole militari e devono svolgere il loro lavoro in conformità ai programmi approvati dal ministro della difesa.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce un ulteriore automatismo per cui chi ha completato il corso presso l'accademia militare è ammesso d'ufficio almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Tale previsione vale solo per la facoltà di ingegneria.

LUCIANO GUERZONI. Nel comma 4 dell'articolo 1 si legge che: « (...) il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1 ». Si tratta di due previsioni diverse. Anche questo è un automatismo eccessivo, stante la diversità di percorso formativo di selezione o di attribuzione degli incarichi ai docenti, automatismo che dà luogo alle riserve già enunciate da parte del gruppo della sinistra indipendente nei confronti del disegno di legge in esame.

WILLER BORDON. Confesso di essermi accostato con una certa difficoltà ai temi in questione, perché non ne conoscevo

con dovizia di particolari gli aspetti che sono stati sollevati nella precedente seduta e in quella odierna, e non solo dall'onorevole Guerzoni. Alcune questioni mi sembra siano state già risolte perché nel corso del suo *iter* al Senato il provvedimento è stato modificato, grazie ad alcune proposte presentate dai gruppi comunista e della sinistra indipendente, per evitare l'eccessivo automatismo nel riconoscimento degli esami.

Rimane ancora — non lo nascondo — da parte nostra una perplessità rispetto al problema richiamato poc'anzi dall'onorevole Guerzoni, e cioè al modo con cui potrebbero essere valutati gli esami compiuti nelle materie non strettamente attinenti alla tecnica militare. Tuttavia, mi sembra importante lo sforzo compiuto per corrispondere ad un'attesa necessaria (e tutto sommato comprensibile) di persone che vogliono trovare sbocchi all'interno del mondo universitario, ferma restando l'opportunità che il Governo presti la propria attenzione alle esigenze di altri Corpi militari, mantenendo la garanzia relativa a corsi di studi che non siano strettamente attinenti alla tecnica militare.

Poiché in questo momento non sarebbe giusto ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, pur con le perplessità e le osservazioni critiche che proponiamo come raccomandazione per un successivo intervento legislativo, il gruppo comunista voterà a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BUONOCORE, Relatore. Senza voler indulgere a considerazioni di carattere sociologico (che pure in questa sede forse sarebbero opportune), mi sembra che una maggiore commistione tra accademie militari ed università non rappresenti un fatto da passare sotto silenzio. Infatti, il provvedimento in esame si muove proprio in questa direzione (lo dico nella più perfetta coscienza).

Forse, riguardo agli insegnamenti, in precedenza non sono stato molto preciso. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1 stabilisce « che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ». I requisiti per insegnare e, quindi, il necessario decoro per l'insegnamento sono fatti presunti, così come avviene per gli insegnanti delle università.

LUCIANO GUERZONI. Vi è, però, discrezionalità nella nomina.

VINCENZO BUONOCORE, Relatore. Non nego che qualche episodio si sia verificato, ma non è il caso di approfondire ulteriormente. Per tranquillità della Commissione, vorrei dire che i docenti della accademie sono stati scelti, almeno fino ad oggi, sempre fra i professori ordinari (mi riferisco sia al diritto privato sia a quello commerciale). I quattro titolari della prima università di Roma sono stati sempre docenti nell'accademia dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Vorrei anche ricordare al collega Guerzoni che al Senato, per rafforzare maggiormente la garanzia prevista dal testo, su proposta del senatore Visentini, al termine della lettera prima citata è stata aggiunta la frase: « sentito il Consiglio universitario nazionale ».

L'accusa di eccessivo automatismo è valida, perciò, fino ad un certo punto; mi appello all'onorevole Guerzoni perché insegna presso un'università che è compresa fra quelle privilegiate. È noto che l'ammissione al terzo anno di qualsiasi facoltà, anche per gli studenti ordinari, viene concessa solo se siano stati superati almeno 3 o 4 esami. Infatti il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede questa eventualità ed espressamente dice: « ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 ». Quindi, vi sono maggiori possibilità rispetto agli studenti che frequentano le università.

Invito nuovamente la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 4428 nel testo del Senato.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Senato:

ART. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la scuola ufficiali carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto della ammissione all'accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1; dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle armi o ai corpi dell'accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della forza armata.

(È approvato).

Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.
(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio la mia astensione dal voto finale sul disegno di legge in esame per le motivazioni espresse nel corso della discussione sulle linee generali.

BRUNO FERRARI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democraticocristiano sul provvedimento, alla luce delle ragioni esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo, che ci hanno permesso di superare i dubbi esistenti sul testo proveniente dal Senato. Aderiamo altresì alla raccomandazione avanzata dall'onorevole Bordon, di fare tesoro della discussione svoltasi per i futuri interventi miranti ad estendere le previsioni del disegno di legge in esame ad altre scuole militari.

GIOVANNI BRUNI. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento, come già preannunciato nel corso della discussione sul cosiddetto « doppio canale ».

WILLER BORDON. Preannuncio, a mia volta, il voto favorevole del gruppo comunista, come del resto già anticipato nel corso della discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà un convinto voto favorevole sul disegno di legge n. 4428, come del resto ci impone una serietà di comportamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie » (Approvato dalle Commissioni permanenti IV e VII riunite del Senato) (4428):

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Arnaboldi, Bordon, Borri, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Fachin Schiavi, Ferrari, Latteri, Masini, Mensorio, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Si sono astenuti:

Bernocco Garzanti e Guerzoni.

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma

2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Propongo una breve sospensione della seduta in attesa che giunga il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Cristofori, che ha annunciato un ritardo dovuto a sopravvenuti impegni di governo.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Mi auguro che si tratti di un ritardo, e non di un motivo per rinviare ulteriormente la discussione!

LUCIANO GUERZONI. Mi chiedo se non possiamo avvalerci della presenza del sottosegretario Saporito, dal momento che la Commissione deve procedere solo all'approvazione in linea di principio di alcuni emendamenti da inviare poi alle Commissioni « filtro » per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Il comma 2 dell'articolo 37 del regolamento stabilisce che alle sedute delle Commissioni in sede legislativa debba partecipare un rappresentante del Governo. Ragioni di delicatezza della materia e di opportunità richiedono la presenza di un rappresentante competente.

LUCIANO GUERZONI. Mi auguro anch'io che si tratti solo di un ritardo, perché il sottosegretario Cristofori era presente qui ieri e con lui abbiamo concordato l'ora di convocazione della Commissione. Penso che si debba mantenere sempre una certa correttezza formale, nel rapporto tra esecutivo e legislativo.

Faccio presente che se non sarà possibile procedere nell'esame del provvedimento oggi, sarà opportuno modificare il calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana (che abbiamo appena approvato), in modo da inserire anche questo provvedimento.

GUIDO ALBORGHETTI. Prima di tutto bisognerà accertare se il sottosegretario Cristofori potrà realmente intervenire, perché in tal caso siamo pronti ad attenderlo; in caso contrario, mi permetto di suggerire una diversa interpretazione del regolamento. Il rappresentante del Governo qui presente non deve far altro che consentire l'invio alle competenti Commissioni dei nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi annunciati ieri dal relatore. Il Governo potrà nelle competenti Commissioni esprimere il proprio parere al riguardo; è importante, comunque, che si prosegua oggi la discussione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. Debbo purtroppo riferire alla Commissione che il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna.

Pertanto, mi vedo costretto con rammarico a rinviare ad altra data il seguito della discussione, non potendo, a norma di regolamento, dar corso alla seduta in sede legislativa in assenza di un rappresentante del Governo.

Peraltro, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, ritengo che l'uf-

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1990

ficio di presidenza non potrà non farsi carico del problema di integrare il calendario, approvato nel primo pomeriggio di oggi, inserendo già per la prossima settimana il seguito della discussione della proposta di legge n. 3850-B.

LUCIANO GUERZONI. Prendo atto dell'impegno del presidente a sollecitare la convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza che provveda ad inserire in calendario la trattazione, che ritengo necessaria, sia della proposta di legge n. 3850-B sia di quella n. 4759, il cui esame non può essere oggi affrontato a causa dell'assenza del rappresentante del Governo.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Mi associo alla necessità segnalata dall'onorevole Guerzoni.

GUIDO ALBORGHETTI. Condivido la necessità di un'integrazione del calendario.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi associo a mia volta a quanto rilevato dall'onorevole Guerzoni.

PATRIZIA ARNABOLDI. Concordo con la posizione espressa dai colleghi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge n. 3850-B è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO